



# COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE  
Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

---

---

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.

---

---

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti quarantacinque, in videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 19.10.2020, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                       | Presente |
|--------------------------------------|----------|
| 1. SUPPO Jacopo - Sindaco            | Sì       |
| 2. RIVA Susanna - Assessore          | Sì       |
| 3. BONAVERO Chiara - Vice Sindaco    | Sì       |
| 4. SENOR Simona - Consigliere        | Sì       |
| 5. ALLAIS Giorgia - Assessore        | Sì       |
| 6. BELTRAME Riccardo - Assessore     | Sì       |
| 7. MAFFIODO Enrico - Consigliere     | Sì       |
| 8. COMUNANZA Valentina - Consigliere | Sì       |
| 9. VINASSA Gianluca - Consigliere    | Sì       |
| 10. ALOTTO Donatella - Consigliere   | Sì       |
| 11. BRUNO Piero - Consigliere        | Sì       |
| 12. SUPPO Paola - Consigliere        | Sì       |
| 13. SCOMEGNA CARLO - Consigliere     | Sì       |
| Totale Presenti:                     | 13       |
| Totale Assenti:                      | 0        |

Si dà atto che i consiglieri comunali risultano presenti e collegati in videoconferenza.

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Condove doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**Rilevato** che il Comune di Condove con propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 36 del 26.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**Considerato** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- o in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Almese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- o in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**Tenuto conto** che, per quanto riguarda la società S.M.A.T. S.p.A., con nota acquisita al protocollo dell'ente n. 0006517 del 17/11/2020, la società ha comunicato di essere esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai sensi dell'art. 26 comma 5 in quanto ha adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/4/2017;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica di cui ai documenti Allegati A) B) e C) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Udito** il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Sentito** il Sindaco, che illustra il contenuto della proposta e che, dopo breve dibattito, nel quale si ripercorre la vicenda amministrativa che portò all'acquisizione delle quote Acsel ed alla mancata adesione del Comune alla proposta da tale società formulata per la produzione di energia fotovoltaica, pone ai voti la proposta;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

|                  |       |
|------------------|-------|
| PRESENTI:        | n. 13 |
| ASTENUTI:        | n. /  |
| VOTANTI:         | n. 13 |
| VOTI FAVOREVOLI: | n. 13 |
| CONTRARI:        | n. /  |

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

## **D E L I B E R A**

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Condove detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica (allegati A – B – C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.
3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui alla relazione tecnica (allegati A – B – C).

5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

SUCCESSIVAMENTE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** l'urgenza che riveste il presente atto;

**Visto** l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

|                  |       |
|------------------|-------|
| PRESENTI:        | n. 13 |
| ASTENUTI:        | n. /  |
| VOTANTI:         | n. 13 |
| VOTI FAVOREVOLI: | n. 13 |
| CONTRARI:        | n. /  |

## **D E L I B E R A**

**Di dichiarare** immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
Firmato Digitalmente  
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
Dr. CANE Alberto